




Comune di CAMPIGLIONE FENILE

(Città Metropolitana di Torino)

OGGETTO: STATO DI GRAVE PERICOLO PER GLI INCENDI BOSCHIVI -
APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA "DIFESA DEI
BOSCHI DAL FUOCO" CONTENUTE NELLA LEGGE QUADRO IN
MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI N. 353/2000 E NELLA LEGGE
REGIONALE N. 21/2013.



SI RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA

In ottemperanza alla determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 3254 del 10/11/2015;

CHE, nell'imminenza del periodo di maggior pericolo per gli incendi boschivi, si dispone che a **partire da Oggi 11 novembre 2015 e fino a nuova comunicazione** vengano applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dell'art. 11, comma 6 della Legge Regionale n. 21 del 19 novembre 2013.

CHE, nell'arco temporale in cui vige il presente **stato di grave pericolo** per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, il **DIVIETO DI ACCENSIONE, all'aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri È ASSOLUTO** senza eccezione alcuna.

CHE, SONO VIETATE nei territori boscati e nei terreni coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate, anche **LE SEGUENTI AZIONI**, diverse dall'accensione di fuochi, che possono comunque determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di un incendio: **fare brillare mine, usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli, utilizzare motori, fornelli o inceneritori che producono braci o faville, fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa determinare pericolo di incendio.**

PER LE TRASGRESSIONI AL DIVIETO di accendere fuochi, fare brillare mine, usare apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli, utilizzare motori, fornelli o inceneritori che producono braci o faville, fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa determinare pericolo di incendio, accertate nei territori boscati e nei terreni coltivati, pascoli o incolti limitrofi alle aree boscate, **SI APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 2.000,00.**

PER LE TRASGRESSIONI AL DIVIETO di accendere all'aperto, fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri accertate, sempre nell'arco temporale in cui vige lo stato di grave pericolo per gli incendi boschivi, **SI APPLICA LA SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA comportano la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della L. n. 353/2000.**

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Campiglione Fenile, 11/11/2015



IL VICE SINDACO
Maria RISSO